

**COMUNE DI CASALE MONFERRATO**

***POLIZZA DI ASSICURAZIONE***

***"RESPONSABILITA' CIVILE E PATRIMONIALE DI  
AMMINISTRATORI, SEGRETARIO GENERALE,  
DIRIGENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI E  
TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVE  
AMMINISTRATIVE E TECNICHE"***

**COMUNE DI CASALE MONFERRATO**

Via Mameli 10 15033 CASALE MONFERRATO AL – P.Iva 00172340069

Periodo di assicurazione:      dalle ore 24.00 del 30/06/2015  
   alle ore 24.00 del 30/06/2018

Possibilità di rinnovo per ulteriori anni due

Importo annuale a base di gara €. 13.000,00

Importo triennale a base di gara €. 65.000,00

## COMUNE DI CASALE MONFERRATO

### POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DI AMMINISTRATORI, DIRIGENTI E DIPENDENTI

La presente Polizza è una Polizza di responsabilità nella forma "claims made". Ciò significa che la Polizza copre i reclami avanzati nei confronti dell'Assicurato e notificati agli Assicuratori per la prima volta durante il periodo di validità della copertura.

#### DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

<b>Assicurazione:</b>	il contratto di Assicurazione.
<b>Polizza:</b>	il documento che prova l'Assicurazione.
<b>Contraente:</b>	il soggetto che stipula l'Assicurazione.
<b>Assicurato:</b>	il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
<b>Sinistro:</b>	comunicazione scritta agli Assicuratori di un evento per il quale è prestata l'Assicurazione
<b>Gli Assicuratori:</b>	La Compagnia
<b>Danno:</b>	qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.
<b>Danni Materiali:</b>	il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
<b>Perdite Patrimoniali:</b>	il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali.
<b>Responsabilità Civile:</b>	la responsabilità extracontrattuale che possa gravare personalmente sull'Assicurato nell'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e ss. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione; la responsabilità civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa
<b>Responsabilità Amministrativa:</b>	la responsabilità che incombe sull'Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza,

## COMUNE DI CASALE MONFERRATO

ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.

### **Responsabilità Amministrativa**

#### **-Contabile:**

la responsabilità che implica l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un Assicurato detto "agente contabile" ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.

#### **Premio:**

la somma dovuta dall'Assicurato agli Assicuratori.

#### **Indennizzo:**

la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro.

#### **Massimale:**

la massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro.

#### **Pubblica Amministrazione:**

Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

#### **Ente di Appartenenza:**

l'Ente facente parte della Pubblica Amministrazione con il quale l'Assicurato abbia un rapporto di servizio o un mandato.

#### **Progettista:**

Il tecnico, assicurato con la presente polizza, che predispone un progetto per incarico e nell'interesse dell'Ente da cui dipende.

#### **Direttore dei lavori:**

Il tecnico, assicurato con la presente polizza, che segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori per incarico e nell'interesse dell'Ente da cui dipende.

#### **Collaudatore:**

Il tecnico, assicurato con la presente polizza, che esegue il collaudo statico dell'opera per incarico e nell'interesse dell'Ente da cui dipende.

#### **Responsabile**

#### **Del procedimento:**

Il tecnico, assicurato con la presente polizza, che ai sensi dell'art. 7 legge 109/1994 e successive modifiche nonché del Regolamento di attuazione della legge quadro, ha funzione di supervisione ed è responsabile per le diverse fasi di svolgimento dell'iter attuativo in materia di opere pubbliche (progettazione, affidamento ed esecuzione).

#### **Coordinatore**

## **COMUNE DI CASALE MONFERRATO**

### **Per la Progettazione:**

Il Tecnico assicurato con la presente polizza che, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, è incaricato dal Committente o dal Responsabile dei lavori della redazione del piano di sicurezza e di coordinamento nonché del piano generale di sicurezza.

### **Coordinatore Per l'Esecuzione dei Lavori:**

Il Tecnico assicurato con la presente polizza che, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, è incaricato dal Committente o dal Responsabile dei lavori per assicurare, tramite azioni di coordinamento l'applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché nel piano generale di sicurezza.

### **Preposti Alla sicurezza:**

Il tecnico assicurato con la presente polizza che, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, è preposto al servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori:

### **Vincoli:**

I vincoli urbanistici, paesaggistici, storico-artistici e ambientali ed altri vincoli imposti da leggi, regolamenti o altri atti delle pubbliche autorità inerenti alla edificabilità dei suoli, all'aspetto esterno, all'altezza ed al volume di edifici nonché alla loro distanza da confini o da altri beni privati e pubblici.

**CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**  
**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

**Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano.

**Art. 2 - Altre assicurazioni**

L'Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

**Art. 3 - Pagamento del Premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'art. 1901 del C.C. le garanzie saranno valide anche se il Premio sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta Polizza.

Se l'Assicurato non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

**Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

**Art. 5 - Aggravamento del rischio**

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 C.C.).

**Art. 6 - Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

**Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro**

In caso di Sinistro, il Contraente/l'Assicurato deve darne avviso scritto anche a mezzo telex o telefax, agli Assicuratori ai quali è assegnata la Polizza oppure al broker indicato in Polizza, entro 30 giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze:

- (a) ricevimento di informazione di garanzia;
- (b) formale richiesta di risarcimento Danni da parte del terzo danneggiato (Privato – Ente Pubblico - Corte dei Conti ecc.);
- (c) ricevimento di notifica dell'avvio del procedimento di responsabilità contabile.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 C.C.)

## **COMUNE DI CASALE MONFERRATO**

La Società, alle scadenze annuali si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- (a) sinistri denunciati
- (b) sinistri riservati indicandone l'importo
- (c) sinistri liquidati indicandone l'importo
- (d) sinistri senza seguito e sinistri respinti

### **Art.8 –Facoltà bilaterale di recesso in caso di Sinistro**

Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, gli Assicuratori e l'Assicurato possono recedere dall'Assicurazione, con preavviso di 60 giorni. In caso di recesso da parte degli Assicuratori, questi entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsano la parte di Premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

### **Art. 9 – Cessazione del contratto**

La presente Polizza ha durata triennale, con possibilità di rinnovo per ulteriori anni due. Sarà comunque in facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

### **Art. 10 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

### **Art. 11 - Foro competente**

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente.

### **Art. 12 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge del Codice Civile.

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA  
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E LA RESPONSABILITA'  
AMMINISTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI**

**Art. 13 – Oggetto dell'Assicurazione**

**13.a. - Responsabilità Civile verso Terzi**

a) L'assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali;

b) La garanzia di cui al comma a) comprende inoltre le Perdite Patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina;

c) Si conviene che in caso di decesso dell'Assicurato rimane l'obbligo degli Assicuratori a tenere indenni gli eredi dalle richieste di risarcimento avanzate dai terzi per Sinistro verificatosi durante il tempo di validità dell'Assicurazione, sulla base di quanto previsto all'art.19, ferme le prescrizioni previste dalla legge.

Si precisa che, se è stata corrisposta la quota individuale di Premio a carico dell'Assicurato, la garanzia di Responsabilità Civile, per patto espresso, deve ritenersi estesa ai Danni Patrimoniali involontariamente causati a terzi per colpa grave di cui l'Assicurato stesso, ai sensi di legge, debba rispondere.

**13.b - Responsabilità civile e patrimoniale – Ente assicurato**

L'assicurazione della responsabilità civile patrimoniale in conseguenza di atti od omissioni commessi dagli Assicurati elencati in polizza e di cui gli stessi debbano rispondere a norma di legge, s'intende estesa a garantire la Contraente dalle conseguenze dell'azione diretta promossa dai terzi danneggiati qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dell'Ente Contraente.

L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per:

- perdita, distruzione o deterioramento di atti e documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da furto od incendio;
- per multe e/o ammende, sanzioni amministrative, e/o pecuniarie in genere inflitte a terzi o all'Ente di appartenenza a seguito di errori professionali.

Relativamente a tale garanzia prestata nei confronti dell'Ente di appartenenza/Contraente la franchigia è fissata in Euro 5.000,00 per singolo Sinistro.

**Art. 13.1 Assicurati**

Rivestono la qualifica d'Assicurato ai sensi delle garanzie prestate con la presente polizza:

- Comune di Casale Monferrato (esclusivamente in base a quanto disposto dall'art. 13/B);
- Sindaco;
- Assessori;
- Consiglieri;
- Segretario Generale;
- Dirigenti Amministrativi;
- Dirigenti Tecnici;
- Titolari di posizioni organizzative amministrative;

## COMUNE DI CASALE MONFERRATO

- Titolari di posizioni organizzative tecniche.

### **Art. 14 - Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi**

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite del Massimale annuale in aggregato indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo a carico dell'Assicurato.

### **Art. 15- Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del Personale**

L'assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

Per tali perdite, gli Assicuratori risponderanno per ogni singolo Assicurato e per anno Assicurativo nei limiti del Massimale di Polizza, indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo a carico dell'Assicurato.

### **Art. 16 – Legittimazione**

Si prende atto che, nel caso il Contraente fosse un Ente della Pubblica Amministrazione, la presente Polizza viene stipulata dall'Ente a favore degli Assicurati indicati nel frontespizio giusti provvedimenti validamente assunti ed esecutivi ai sensi di legge.

La Pubblica Amministrazione assume pertanto la veste di Contraente, ovvero della persona giuridica che stipula l'Assicurazione, adempie agli obblighi previsti dall'Assicurazione stessa, ed esercita consequenzialmente tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto, anche in via esclusiva, con il consenso degli Assicurati che s'intende espressamente acquisito e prestato in sede di promozione e stipula del presente contratto anche se qui non formalmente riprodotto e rappresentato.

### **Art. 17 – Massimali e limiti di Indennizzo**

L'Assicurazione per singolo Assicurato è prestata fino alla concorrenza del Massimale di € 1.000.000,00 per ciascun Sinistro e di € 3.000.000,00 per anno, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate dall'Assicurato nello stesso periodo. Resta convenuto che, nel caso di corresponsabilità di più Assicurati dello stesso Ente della Pubblica Amministrazione nella determinazione di un medesimo Sinistro, gli Assicuratori per tale Sinistro sono obbligati sino ad un massimo di Euro 5.000.000,00 complessivamente fra tutti gli Assicurati.

Le garanzie vengono prestate con una franchigia a carico dell'Assicurato di € 1.000,00 per singolo sinistro.

La franchigia e/o scoperto dovrà restare a carico dell'Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, farla assicurare da altri Assicuratori.

### **Art. 18 - Rischi esclusi dall'Assicurazione**

L'assicurazione non vale per le Perdite Patrimoniali conseguenti a:

- a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i Danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
- b) Danni Materiali di qualsiasi tipo (salvo quanto precisato all'Articolo 13 1 (b) della presente Polizza);
- c) attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati salvo quanto precisato dall'art. 24;
- d) atti od omissioni da parte di, o Danni o reclami notificati a, qualsiasi degli Assicurati in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in Polizza;
- e) responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivantegli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'ente;



## COMUNE DI CASALE MONFERRATO

- f) la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione fra Assicurato e Contraente dell'onere di pagare Premi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di Premi;
- g) azioni od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- h) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; Danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
- i) calunnia, ingiuria, diffamazione;
- l) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'Assicurato salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la Pubblica Amministrazione in genere, a seguito di errore professionale da parte dell'Assicurato e salvo espressa pattuizione in base all'Appendice n.2 alla presente Polizza;
- m) azioni di un Assicurato nei confronti di un altro Assicurato salvo il caso in cui l'Assicurato provi che la responsabilità sarebbe esistita anche se il danneggiato non fosse stato un Assicurato così come definito alla presente Polizza;
- n) il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui alla legge 990 del 1969;
- o) l'attività di "levata protesti", salvo che la stessa sia stata specificatamente accordata come condizione speciale e dietro pagamento del relativo sovrappremio;
- p) Gli assicuratori non risponderanno per fatti o circostanze pregresse già note all'Assicurato e/o al Contraente e/o denunciate prima dell'inizio della presente polizza; nonché per i Danni:
- q) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- r) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- s) le conseguenze della responsabilità amministrativa e della responsabilità amministrativa contabile propria nonché del personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il contraente;

### **Art. 19 - Inizio e termine della garanzia**

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre due anni prima dalla data di stipula della presente Polizza (periodo di garanzia retroattiva), e non siano state ancora presentate né all'Assicurato neppure all'Ente di Appartenenza dell'Assicurato.

Agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892-1893 C.C. il Contraente dichiara, per conto degli Assicurati e dopo approfondite indagini, di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, già al momento della stipulazione dell'Assicurazione.

Nel caso di morte o pensionamento dell'Assicurato, o di cessazione da parte dell'Assicurato dell'attività assicurata per qualsiasi motivo tranne licenziamento per giusta causa, l'Assicurazione è altresì operante per i Sinistri denunciati agli Assicuratori nei 5 (cinque) anni successive alla scadenza della presente Polizza, purché afferenti a comportamenti colposi in essere durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa.

Per i Sinistri denunciati agli Assicuratori durante tale periodo di garanzia postuma, il limite di Indennizzo in aggregato, indipendentemente dal numero dei Sinistri stessi, non potrà superare il Massimale indicato in Polizza.

## **COMUNE DI CASALE MONFERRATO**

La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità nei casi di licenziamento per giusta causa e cesserà immediatamente nel caso l'Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi.

Le sopraindicate estensioni di garanzia, sia retroattiva che postuma, nel caso di esistenza di altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi, risponderanno esclusivamente per somme in eccesso ai limiti di cui all'altra copertura, esclusa ogni garanzia a copertura delle differenze di condizioni.

### **Art. 20 - Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi in essere nel territorio dell'Unione Europea.

Nonostante quanto sopra, viene concordato che la garanzia è valida anche nei confronti di dipendenti consolari e ambasciatoriali mentre prestano servizio all'estero, ma limitatamente alle Perdite Patrimoniali derivante loro ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico consolare.

### **Art. 21 - Persone non considerate terzi**

Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente e le società di cui l'Assicurato e le predette figure siano amministratori, ad eccezione di quanto precisato all'Art 24 che segue.

### **Art. 22 - Cessazione dell'Assicurazione**

Oltre agli altri casi previsti dalla legge, e salva la garanzia postuma di cui all'Art.19 della presente Polizza, l'Assicurazione cessa in caso di cessazione da parte dell'Assicurato per pensionamento, per dimissioni o per altri motivi, dall'incarico istituzionale.

### **Art. 23 - Vincolo di solidarietà**

L'assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'**Assicurato** stesso.

### **Art. 24 – Attività di rappresentanza**

Fermo restando quanto stabilito dall'Art. 18 c) si precisa che l'Assicurazione vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli Assicurati in rappresentanza dell'Ente di Appartenenza in altri organi collegiali

### **Art. 25 - Perdite Patrimoniali per l'attività derivante dai Decreto D.Lgs. 81/2008**

A condizione che l'Assicurato sia in possesso di legale qualifica e abbia eseguito un idoneo corso richiesto dalla legge, la copertura, ferme le altre condizioni di polizza, è altresì operante per le perdite patrimoniali derivanti dalle responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:

- 1)"Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
- 2)"Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Quanto sopra in nessun caso potrà essere considerato un impegno da parte degli Assicuratori di rispondere direttamente, o indirettamente per effetto di un'azione di rivalsa, della Responsabilità Civile Operai e/o prestatori di lavoro, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente copertura.

## COMUNE DI CASALE MONFERRATO

### **Art. 26 – Danni di serie**

In caso di Sinistri di serie la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione.

### **Art. 27 - Copertura sostituti**

Nel caso di sostituzione temporanea o permanente dell'Assicurato, l'Assicurazione s'intende automaticamente operante nei confronti dei relativi sostituti dal momento del loro incarico e l'ammontare del Premio relativo alla figura del sostituto sarà compensato con quello già corrisposto per l'Assicurato sostituito.

### **Art. 28 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali**

Gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.

Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

### **Art. 29 – Regolazione del premio**

Il premio viene regolato, al termine di ogni periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute, durante il medesimo periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo pari al 100% del premio anticipato.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto agli Assicuratori i dati consuntivi necessari per il conguaglio e cioè:

- numero effettivo di soggetti da assicurare:

Il Contraente è obbligato a comunicare le inclusioni/esclusioni intervenute nel corso dell'anno.

Il premio di ciascuna persona inclusa dovrà essere calcolato in ragione di 1/365 per ogni giornata di garanzia prestata o non goduta.

Contestualmente all'emissione dell'appendice di regolazione premio, si provvederà all'aggiornamento del premio di quietanza.

Le differenze attive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 (trenta) giorni dalla presentazione all'assicurato della relativa appendice di regolazione formalmente corretta.

In caso di ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto ( deposito più conguaglio).

### **Art. 30 – Acquisizioni in economia**

Premesso che l'Assicurato persona fisica sia stato legittimato a procedere ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. 163/2006 all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia mediante:

- a) amministrazione diretta
- b) procedura di cottimo fiduciario

L'assicurazione s'intende estesa entro il limite di Legge per sinistro e per anno assicurativo per ciascun assicurato alle responsabilità derivanti all'Assicurato Persona Fisica in conseguenza di perdite patrimoniali, esclusi i danni materiali e corporali, ancorché conseguenti ad inadempimento ed inesatto inadempimento dell'obbligazioni assunte dall'Impresa Cottimista.

## **COMUNE DI CASALE MONFERRATO**

### **Art. 31 – Perdite patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D.Lgs. 196/2003**

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le perdite Patrimoniali involontariamente cagionate dagli Assicurati Persone Fisiche ai terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia é valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell'Assicurazione. La garanzia copre i danni cagionati in violazione dell'art. 11 del D.Lgs. 196/2003 e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell'art. 2050 c.c., e un danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c..

L'Assicurazione non vale:

- Per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;
- Per la diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti con finalità commerciali;
- Per le multe e le ammende inflitte direttamente all'Ente Assicurato o alle persone del cui fatto l'Ente debba rispondere.

### **Art. 32- Condizioni aggiionali e/o modifiche relative alla estensione di copertura assicurativa alla responsabilità civile professionale per le attività tecniche di progettazione, verifica e collaudo**

Per quanto concerne l'estensione di copertura assicurativa alla responsabilità civile professionale per le attività tecniche di progettazione, verifica e collaudo si provvederà con apposite appendici alla polizza principale, con le garanzie di cui all'art. 13 e con le esclusioni dei rischi di cui all'Art. 18.

L'assicurazione si intende operante anche per lo svolgimento delle attività in materia ecologia ed ambientale.

### **Art. 33 – Condizioni eventuali**

Eventuali ulteriori condizioni e/o modifiche a valere su singole appendici devono essere concordate preventivamente con l'assicuratore prima dell'emissione del relativo certificato.

### **Art. 34 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge 136/2010**

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 136/2010, impegnandosi a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto degli obblighi stessi.

## COMUNE DI CASALE MONFERRATO

### SCHEDA DI COPERTURA

Massimale per ciascun sinistro:	€. 1.000.000,00
Massimale aggregato annuo:	€. 5.000.000,00
Franchigia per sinistro:	€. 5.000,00
Data retroattività:	31/12/2009
Retribuzioni lorde anno 2014:	€. 7.195.000,00

Massimale per assicurato e per sinistro		Categoria assicurata
EURO	1.000.000,00	Sindaco
EURO	1.000.000,00	Assessori
EURO	1.000.000,00	Consiglieri
EURO	1.000.000,00	Segretario Generale
EURO	1.000.000,00	Dirigente con ruolo amministrativo
EURO	1.000.000,00	Dirigente con ruolo tecnico o legale
EURO	1.000.000,00	Funzionari con posizione organizzativa amministrativa
EURO	1.000.000,00	Funzionari con posizione organizzativa tecnica o legale

N. Ass.ti	Categoria
1	Sindaco
7	Assessori
24	Consiglieri
1	Segretario
3	Dirigente Amministrativo
3	Dirigente tecnico
11	P.O. amministrative
2	P.O. tecniche

## COMUNE DI CASALE MONFERRATO

<b><u>Sottolimiti relativi alle Condizioni Aggiuntive alle estensioni di copertura alla Responsabilità Civile Professionale per le attività tecniche</u></b>	
PERDITE PATRIMONIALI CONSEGUENTI AD INIDONEITA' DELL'OPERA	€. 1.000.000,00
DANNI ALLE OPERE	€. 1.000.000,00
DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI O STRUMENTI DESTINATI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI	€. 1.000.000,00

Tassi relativi allo schema di copertura del dipendente incaricato della progettazione Tassi lordi per l'intera durata da applicare sul valore delle opere	
Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per la durata lavori 12 mesi	0,75 per mille
Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per la durata lavori 24 mesi	0,94 per mille
Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per la durata lavori 36 mesi	1,50 per mille
Premio lordo minimo per singolo certificato	€. 250,00
<b>Il valore massimo assicurabile per ogni singola opera è di</b>	<b>€. 10.000.000,00</b>

Assicurazione della Responsabilità del Verificatore Interno Tassi lordi per l'intera durata da applicare sul valore delle opere	
Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 12 mesi	0,75 per mille
Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 24 mesi	0,90 per mille
Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 36 mesi	1,50 per mille
Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori sino 48 mesi	1,80 per mille
Premio lordo minimo per singolo certificato	€. 250,00
<b>Il valore massimo assicurabile di ogni singola opera è di</b>	<b>€. 10.000.000,00</b>

# COMUNE DI CASALE MONFERRATO

Allegato alla scheda economica

## DICHIARAZIONE DI ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA CONTRATTUALE ALLE NUOVE DISPOSIZIONE DI LEGGE ( Legge Finanziaria 2008 Art. 3 – comma 59)

Spett.le Comune di  
Casale Monferrato  
Via Mameli, 10  
15033 Casale Monf.to (AL)

**OGGETTO** : Procedura aperta per l'affidamento del servizio assicurativo per la R.C.  
Patrimoniale – Importo complessivo per la durata di anni tre comprensivo di  
imposte € .....

Il sottoscritto ..... nato il .....a

.....in qualità di .....

dell'impresa .....con sede in .....

con codice fiscale n. .... con P.I. n. ....

Codice di attività .....con la presente

### DICHIARA

Che in caso di aggiudicazione del servizio ed in considerazione dell'introduzione delle nuove disposizioni normative, di cui al comma 59 dell'art. 3 della Legge Finanziaria 2008, si impegna ad individuare e ad applicare, in accordo con la Stazione Appaltante, la struttura contrattuale più idonea, che consenta l'assoluta ottemperanza alla sopra citata disposizione di legge, fermo restando i contenuti dell'offerta economica.

FIRMA

**N.B.** : Tale dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.

## **COMUNE DI CASALE MONFERRATO**

### **CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO**

Agli effetti degli Art. 1322, 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazioni:

- ART. 01 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- ART. 02 - Altre assicurazioni
- ART. 05 - Aggravamento del rischio
- ART. 18 - Rischi esclusi dall'Assicurazione
- ART. 19 - Inizio e termine della garanzia
- ART. 21 - Persone non considerate terzi
- ART. 22 - Cessazione dell'Assicurazione